

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS. LA COMMISSIONE ADOTTA NUOVE MISURE DI SOSTEGNO

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Dando seguito al secondo pacchetto di Iniziativa di investimento in risposta al *coronavirus* (*Coronavirus Response Investment Initiative Plus*, CRII+) che, tra le altre cose, aveva aumentato la flessibilità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (*European agricultural fund for rural development*, EAFRD)¹ garantendo agli agricoltori e ad altri beneficiari dello sviluppo rurale l'accesso a prestiti e garanzie fino a 200.000 euro a condizioni favorevoli², in data 22 aprile 2020 la Commissione ha proposto delle nuove misure di sostegno per il settore agro-alimentare.

Garantire la sicurezza e l'efficacia della catena di approvvigionamento alimentare in tutta Europa rimane una delle priorità dell'Unione. Nonostante, infatti, il settore agro-alimentare continui a fornire alimenti di alta qualità, gli agricoltori europei stanno affrontando delle difficoltà conseguenti all'insorgere della pandemia. Al riguardo, la Commissione ha deciso di intervenire nell'ambito della Politica agricola comune (PAC)³ e di ridurre gli oneri amministrativi sia per gli agricoltori che per le autorità nazionali e regionali competenti.

Il nuovo pacchetto prevede diverse misure. In primo luogo, la Commissione propone di concedere un aiuto all'ammasso privato (*Private storage aid*, PSA) per i latticini e le carni⁴, in modo da

¹ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, *GUUE L 347 del 20.12.2013*.

² Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ La PAC è una politica comune a tutti gli Stati Membri, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'Unione. Più particolarmente, essa rappresenta una stretta intesa tra agricoltura e società, e persegue diversi obiettivi quali, tra gli altri, sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'Unione e mantenere in vita l'economia rurale.

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, *GUUE L 347 del 20.12.2013*. L'articolo 17 del Regolamento, intitolato "Prodotti ammissibili", dispone: "... Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 18, paragrafi 2 o 4, o dell'articolo 20:

a) zucchero bianco;

b) olio d'oliva;

c) fibre di lino;

d) carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi;

consentire il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato per un periodo tra i 2 e i 6 mesi nonché una riduzione dell'offerta disponibile. In secondo luogo la Commissione introdurrà una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi di sostegno al mercato per il vino, i prodotti ortofrutticoli, l'olio d'oliva e l'apicoltura, in modo da riorientare le priorità di finanziamento verso misure di gestione della crisi per tutti i settori. Infine, analogamente a quanto avvenuto per le imprese impegnate nella produzione e della distribuzione dei farmaci deputati al trattamento dei pazienti che hanno contratto il *coronavirus*⁵, la Commissione autorizzerà la deroga ad alcune regole di concorrenza⁶ nei settori del latte, dei fiori e delle patate, i quali potranno adottare collettivamente misure di stabilizzazione del mercato per un periodo massimo di sei mesi.

24 aprile 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.

e) burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;

f) formaggio;

g) latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;

h) carni suine;

i) carni ovine e caprine.

Il primo comma, lettera f), riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all'articolo 7 di detto regolamento e/o un periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio...".

⁵ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁶ L'articolo 222 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, intitolato "Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE", dispone: "... Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:

a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;

b) trasformazione e trattamento;

c) ammasso da parte di operatori privati;

d) misure di promozione comuni;

e) accordi sui requisiti di qualità;

f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;

g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.

In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se la Commissione ha già adottato una delle misure di cui al presente capo se i prodotti sono stati acquistati all'intervento pubblico ovvero se è stato concesso l'aiuto all'ammasso privato di cui alla parte II, titolo I, capo I.

Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi.

La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2...".



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com